



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, composto dai Signori

Antonio Cavallari Presidente

Giuseppina Adamo giudice

Luigi Viola giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1373 del 1985, proposto da Ciccarese Isidoro, De Blasi Massimo, De Giorgi Carlo Luigi, De Marco Francesco, Gigante Giuseppe, Gigante Raffaele e Montinaro Luigi, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Marzo, con domicilio eletto in Lecce, via dei Salesiani n. 45,

C O N T R O

il Comune di Cavallino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Lecce, via San Francesco d'Assisi n. 33,

e nei confronti

di Corallo Franco, Cioffi Ennio, Montinaro Antonio Raffaele, Soranzo Arturo Giorgio, Carlà Fernando, non costituitisi,

per l'annullamento

della delibera di GM n. 357 del 18 luglio 1985, di convocazione del Consiglio comunale;

della delibera consiliare n. 23 del 22 luglio 1985, di elezione del Sindaco;

della delibera consiliare n. 24 del 22 luglio 1985, di elezione degli assessori effettivi e supplenti.

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l'avv. Errico, in sostituzione dell'avv. Marzo, per i ricorrenti, e l'avv. Conte, su delega del prof. avv. Sticchi Damiani, per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. In data 18 luglio 1985, i ricorrenti, consiglieri comunali, abbandonarono la seduta del

Consiglio, dopo l'approvazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il presidente, constatata la mancanza del numero legale richiesto per l'elezione del sindaco (secondo punto all'ordine del giorno), dichiarava deserta la seduta, alle ore 19.40; senza una convocazione degli esponenti della Giunta municipale, alle 19.45, il Sindaco si riuniva con un assessore effettivo e con un assessore supplente, in presenza del segretario comunale. In tale composizione, la Giunta emanava la deliberazione n. 357, di convocazione del Consiglio per il giorno 22 luglio successivo, ore 18.00, che viene in questa sede impugnata, insieme con gli atti successivi e consequenziali (delibera consiliare n. 23 del 22 luglio 1985, di elezione del Sindaco; delibera consiliare n. 24 del 22 luglio 1985, di elezione degli assessori effettivi e supplenti), alla stregua dei seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 139 n. 1 e 151 n. 1 del r.d. 4 febbraio 1915 n. 148; incompetenza del sindaco; eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o falsità di presupposta convocazione della Giunta;

2) eccesso di potere per mancato rispetto della prassi amministrativa riguardo alla convocazione dei membri di un collegio;

3) violazione di legge ed eccesso di potere per irregolare convocazione e riunione del Consiglio.

Si é costituito il Comune di Cavallino, che, eccepita l'inammissibilit  del ricorso, ha contestato le tesi attoree.

L'istanza cautelare   stata respinta con ordinanza n. 638 del 25 settembre 1985, per la rilevata assenza di un danno grave ed irreparabile.

All'udienza del 12 giugno 2003 la causa   stata riservata per la decisione.

2. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni d'inammissibilit  del ricorso sollevate dal Comune resistente.

2.a. I ricorrenti hanno ritualmente e tempestivamente impugnato atti amministrativi, chiedendo il loro annullamento in quanto viziati da violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, dinanzi al giudice amministrativo. Non pu  quindi aver alcun rilievo, ai fini della giurisdizione, la circostanza che gli istanti abbiano denunciato la "nullit -inesistenza" della deliberazione n. 357/1985 poich  l'indicazione di

tale tipo di invalidità, nel contesto del gravame, tende semplicemente a sottolineare la gravità delle illegittimità compiute.

2.b. I deducenti agiscono quali consiglieri comunali, contestando atti che hanno leso le loro prerogative, in quanto hanno impedito di poter correttamente partecipare all'elezione del sindaco e degli assessori, per cui ad essi è sicuramente da riconoscere l'interesse e la legittimazione al ricorso (per casi analoghi: Cons. Stato, Ad. plen., 10 marzo 1962 n. 3; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 8 luglio 1993 n. 271).

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

E' infatti noto che, a norma dell'art. 151 n. 2 del r.d. n. 148/1915, non siano previsti, per la convocazione della Giunta municipale, alcuna particolare modalità o termini, né la necessità di avvisi scritti, così che tale organo collegiale ben può essere convocato dal Sindaco con avviso anche orale e senza un prestabilito termine preventivo.

Ciò non significa però che l'atto di convocazione della Giunta municipale, pur non richiedendo particolari formalità, non sia atto con indefettibile forma scritta e la sua mancanza non comporti l'illegittimità delle decisioni assunte

dall'organo collegiale (Tar Veneto, sez. II, 30 marzo 1992 n. 284).

Nella fattispecie in esame le circostanze riportate nell'illustrazione del fatto suffragano l'affermazione dei ricorrenti che (nonostante la formulazione generica posta a premessa della deliberazione GM n. 357) una reale ed effettiva convocazione non sia stata invero posta in essere, in modo che tutti gli assessori venissero a conoscenza dell'imminente riunione di Giunta. A favore di tale ricostruzione, d'altronde, depongono gli atti successivi e, in particolare, la stessa dichiarazione del consigliere Cioffi nel verbale della delibera n. 23/1985 ("il Sindaco ha espletato ogni tentativo per ottenere la presenza di tutti gli assessori"), pur riportata dal Comune, a sostegno della propria tesi.

Deve precisarsi infine che l'osservazione sulla doverosità e necessità della convocazione del consiglio (pena l'intervento sostitutivo del Prefetto) non rappresenta un argomento utile ad escludere vizi negli atti di convocazione.

Il ricorso proposto dunque dev'essere accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite.

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2003.

Antonio Cavallari- Presidente

Giuseppina Adamo - relatore ed estensore